

Deliberazione del Direttore Generale

N. 47-2019 del 13/02/2019

OGGETTO: Convenzione con Agenfor Lombardia per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti del Corso di Operatore Socio Sanitario presso la Fondazione Besta. Senza oneri per la Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO sostituto DOTT. MARCO LOSI

IL DIRETTORE SANITARIO f.f. DOTT. SSA VALENTINA BETTAMIO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO DOTT. FABRIZIO TAGLIAVINI

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Convenzione con Agenfor Lombardia di Milano per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti del Corso di Operatore Socio Sanitario presso la Fondazione Besta. Senza oneri per la Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis ed il Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229;

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";

Visto il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";

Visto lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n.3080;

Visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;

Visto il Decreto di Regione Lombardia n. 201 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. V/3 del 28/12/2018 con la quale viene nominata Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, la Dott.ssa Paola Lattuada, a far tempo dal 1 Gennaio 2019;

Vista la L. 24/06/1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed in particolare l'articolo 18, che prevede l'attivazione di tirocini pratici e stages, che non costituiscono rapporto di lavoro, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" (di seguito semplicemente Regolamento);

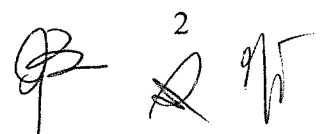
Vista la DGR n. X/825 del 25.10.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";

Vista la DGR n. X/7763 del 17.01.2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";

Visto il Regolamento recante le norme per la gestione delle frequenze volontarie presso la Fondazione, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. II/98 del 06.05.2011;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- che con Deliberazione n. 107 del 08/02/2017 era stata stipulata una convenzione con Agenfor Lombardia di Milano per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento a favore degli iscritti al corso OSS (Operatore Socio Sanitario) per un periodo di 3 anni rinnovabili con atto espresso, con scadenza febbraio 2019;

 2

VISTA la nota con cui l'ente di formazione professionale Agenfor Lombardia di Milano ha chiesto la possibilità di rinnovare la citata convenzione, per un periodo di 3 anni a far tempo dalla data di sottoscrizione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Dirigente Responsabile del SITRA, individuata quale Responsabile aziendale a cui sarà affidata la responsabilità dell'inserimento dei tirocinanti, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione che andrà stipulata;

DATO ATTO CHE la convenzione in oggetto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, ha validità tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, mediante formale richiesta scritta da parte del soggetto promotore;

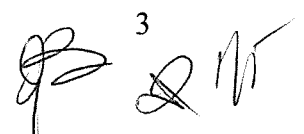
ATTESO CHE l'attivazione del tirocinio formativo comporta l'attribuzione dei seguenti impegni:

impegni a carico del soggetto promotore (Agenfor Lombardia di Milano):

- identificare un soggetto responsabile del monitoraggio didattico organizzativo delle attività di tirocinio;
- concordare con il tutor della Fondazione Besta, la durata, il periodo di svolgimento e le modalità di tirocinio;
- sottoporre a Sorveglianza Sanitaria i tirocinanti esposti a rischi per la salute sulla base del profilo di rischio per mansione/gruppo omogeneo e della valutazione dei rischi, trasmettendo certificato di idoneità alla mansione al servizio di medicina preventiva della Fondazione;
- garantire la copertura assicurativa obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ai sensi del D.P.R. 1124/65 bis e successive modificazioni e da assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persona e/o cose;

impegni a carico del soggetto ospitante (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta"):

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- garantire, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti;
- fornire una completa informativa generale sui rischi presenti in azienda e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi e, laddove vi siano rischi specifici, fornire adeguata informazione e addestramento da parte del Responsabile aziendale o del Direttore dell'U.O. presso la quale il tirocinante svolge la propria attività;
- consentire al tutor di Agenfor Lombardia di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- informare Agenfor Lombardia di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;

3


impegni a carico dei tirocinanti:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo del servizio mensa della Fondazione Besta;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nella Fondazione Besta;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi, specifico per il tirocinio degli studenti del Corso di Operatore Socio Sanitario dell'ente di formazione Agenfor Lombardia, predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e condiviso da Agenfor Lombardia;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dai competenti uffici;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Fondazione;

RITENUTO pertanto di stipulare con Agenfor Lombardia di Milano una convenzione per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento a favore degli studenti iscritti al corso di Operatore Socio Sanitario promosso dalla medesima, a far tempo dalla data di sottoscrizione della stessa per un periodo di tre anni, rinnovabile mediante formale richiesta da parte del soggetto promotore;

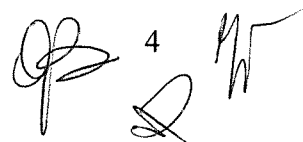
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

VISTA la mail in data 13 febbraio 2019 della Dott.ssa Maurizia Ficarelli, Direttore Amministrativo della Fondazione, con la quale comunica che durante l'assenza del giorno 13 febbraio 2019 darà sostituita dal Dott. Marco Losi, Direttore del Dipartimento Amministrativo delle Fondazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo sostituto per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA



di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1) di stipulare con Agenfor Lombardia di Milano una convenzione per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento a favore degli studenti iscritti al corso di Operatore Socio Sanitario promosso dalla medesima, a far tempo dalla data di sottoscrizione della stessa per un periodo di tre anni, rinnovabile mediante formale richiesta da parte del soggetto promotore;
- 2) di approvare il testo della convenzione sopra citata, parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Fondazione;
- 4) di demandare gli adempimenti amministrativi di che trattasi derivanti dalla presente deliberazione al Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la pubblicazione on line;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione.

Parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO sostituto (Dott. Marco LOSI)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.

(Dott.ssa Valentina BETTAMIO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Dott. Fabrizio TAGLIAVINI)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola LATITUADA)

Allegato:
convenzione

Il Responsabile del procedimento:

Il Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali – Dott.ssa Sandra Bazzoni

Addetto all'istruttoria: Alessandra Marasca

Proposta di deliberazione dell'**U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Convenzione con Agenfor Lombardia di Milano per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti del Corso di Operatore Socio Sanitario presso la Fondazione Besta. Senza oneri per la Fondazione.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UOC
(Dott.ssa Sandra Bazzoni)

Data 12/02/2019

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta che la delibera in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

IL DIRETTORE DELL'UOC ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott. Stefano Visconi)

Data 13/02/2019

CONVENZIONE DI TIROCINIO
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763)

TRA

Agenfor Lombardia – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in *Via F.lli Bressan, 2 - Milano* - codice fiscale 03174440408 rappresentato da Gianfranco Catinella, nato a Mazara del Vallo, il 29.04.1967, delegato dal Consiglio direttivo (rif. cd del 08/01/2018) alla firma per gli atti ivi specificati, Giovanni Ragonesi.

E

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”– di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in *Via Celoria, 11- Milano* – codice fiscale 01668320151, nella persona del Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Sandra Bazzoni, nata a Darfo Boario Terme (BS) e domiciliata per la carica presso il citato ente, a ciò delegata con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione con deliberazione n. 180/2017,

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini;
- i tirocini curriculari sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso e non costituiscono rapporto di lavoro;

Si conviene quanto segue:

articolo 1: definizione del tirocinio

1. *il soggetto ospitante*, su proposta del *soggetto promotore*, previa valutazione delle proprie disponibilità, si impegna ad accogliere presso la sede dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta”, via Celoria, 11 Milano, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti” per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

articolo 2: progetto formativo individuale.

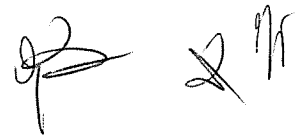
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

articolo 3: le funzioni di tutoraggio.

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. il tutor aziendale è designato dall’azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

articolo 4: diritti ed obblighi del tirocinante.

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l’articolazione oraria, i contenuti e l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale



2. Le parti concordano altresì che:
 - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
 - b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

articolo 5: garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte del Soggetto Promotore
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte del Soggetto Promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo;
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalarlo al Soggetto promotore attraverso comunicazione scritta via e-mail ai seguenti indirizzi giovanni.ragonesi@agenfor.it e info@lombardia.agenfor.it, il Soggetto Promotore effettuerà le dovute comunicazioni all'Inail (Polizza Inail: Pat 90579967/01) e se necessario all'Istituto Assicurativo di riferimento (Assicurazioni Generali – sede Rimini Centro, RCD POLIZZA N. 240735492, INFORTUNI POLIZZA N. 240732594)

articolo 6: misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
 - formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
 - b) l'obbligo di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs 81/2008 è a carico del soggetto ospitante.
Al riguardo, la Fondazione "C. Besta" predispone un DVR (Documento di Valutazione sui Rischi) specifico per il tirocinio degli studenti del Corso di Operatore Socio Sanitario (OSS) presso la sede principale di Via Celoria 11, allegato alla presente convenzione quale parte integrante, allo scopo di fornire agli studenti le informazioni sui rischi presenti negli ambienti della Fondazione per l'espletamento del tirocinio pratico.
 - c) Il Soggetto promotore presenta per ciascun tirocinante concordato il certificato di idoneità sanitaria al tirocinio rilasciato dal proprio medico competente ottemperando agli obblighi dell'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs. 81/2008.

articolo 7: comunicazioni e controlli per i tirocini curriculari

In materia di comunicazione obbligatoria, le Parti si danno reciprocamente atto che i tirocini afferenti i percorsi regolamentati sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, secondo quanto previsto, dalla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

1.

articolo 8: durata della convenzione e recesso

1. La presente convenzione ha validità 3 anni e potrà essere rinnovata con atto espresso. Le Parti concordano che la convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i a mezzo scritto e avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione.

articolo 9:

La presente convenzione:

- E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, con onere a carico dei contraenti in egual misura;
- E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il *Soggetto Promotore* e il *Soggetto Ospitante* dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano, lì

Agenfor Lombardia
Giovanni Ragonesi

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"
D.ssa Sandra Bazzoni

93 & 15³